



Comune di Fai della Paganella

PROVINCIA DI TRENTO

Via Villa, 29 C.A.P. 38010 Codice Fiscale e P. I.V.A. N. 00431040229

Tel. 0461/583122 - Fax 0461/583407

PEC: comune@pec.comune.faidellapaganella.tn.it

BANDO PER LA CONCESSIONE di CONTRIBUTI ALLE ATTIVITA' ECONOMICHE per la copertura di spese di gestione

a valere sul Fondo di sostegno alle attività economiche, artigianali e commerciali, di cui all'art. 1 co. 65-ter legge 27 dicembre 2017 n. 205

DOMANDE DA PRESENTARSI ENTRO LE ORE 12:00 DEL 07 MARZO 2023

ARTICOLO 1 - OGGETTO DEL BANDO, INTERVENTI PREVISTI E PROVENIENZA DELLE RISORSE

1. Attraverso il presente bando, adottato in esecuzione della deliberazione della Giunta comunale n. 170 dd. 29.12.2022, il Comune di Fai della Paganella promuove la concessione, a favore delle attività economiche operanti sul proprio territorio, come meglio individuate di seguito, di contributi a fondo perduto per la copertura di spese di gestione.
2. L'intervento previsto da questo bando è finalizzato a sostenere la continuità delle attività economiche presenti sul territorio comunale, anche avuto riguardo agli effetti economici avversi della pandemia da Covid-19 sul tessuto economico locale. L'Avviso garantisce il rispetto dei principi di pari opportunità e di non discriminazione come sanciti dall'articolo 7 del Regolamento (UE) n. 1303 del 17 dicembre 2013 e di sviluppo sostenibile di cui all'articolo 8 del medesimo Regolamento.
3. L'intervento previsto da questo bando è finanziato attraverso le risorse del Fondo di sostegno alle attività economiche, artigianali e commerciali, di cui all'art. 1 co. 65-ter legge 27 dicembre 2017 n. 205, assegnate a questo Comune con DPCM 24 settembre 2020.

ARTICOLO 2 - BENEFICIARI

1. Possono risultare beneficiarie dell'intervento, le imprese che, indipendentemente dalla loro forma giuridica, soddisfino tutti i seguenti requisiti:
 - a. si qualifichino come microimprese o piccole imprese, di cui al decreto¹ del Ministero dello Sviluppo Economico del 18 aprile 2005;

¹ ai sensi della vigente normativa si definisce microimpresa l'impresa che ha meno di 10 occupati e un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo (totale dello Stato Patrimoniale) non superiore a 2 milioni di euro - si definisce piccola impresa l'impresa che ha meno di 50 occupati, e un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo (Stato Patrimoniale) non superiore a 10 milioni di euro che esercitano un'attività commerciale o artigianale ovvero di commercio agricolo che ne faranno richiesta e soddisfino le condizioni di cui al presente bando.



PEFC/18-21-02/146



- b. svolgano, alla data di presentazione della domanda ed attraverso una o più unità operative (unità locali) ubicata/e nel territorio del Comune di Fai della Paganella., un'attività commerciale, nei settori corrispondenti ai codici ATECO riportati nell'allegato, **oppure** un'attività artigianale, rientrando nei requisiti di cui alla Legge-quadro per l'artigianato, L. 08.08.1985 n. 443;
 - c. siano regolarmente costituite e iscritte al Registro Imprese e risultino attive al momento della presentazione della domanda, oppure siano in via di costituzione, fatto salvo quanto previsto al comma 5;
 - d. non siano in stato di liquidazione o di fallimento, oppure non siano soggette a procedure di fallimento o di concordato preventivo;
 - e. siano titolari di partita IVA;
 - f. siano in grado di rispettare la normativa in materia di aiuti di stato (vedi articolo 4 del presente bando);
 - g. Il Soggetto richiedente deve essere in regola al 31.12.2022 con tutti i pagamenti di natura tributaria ed extratributaria dovuti al Comune di Fai della Paganella (IMIS, acquedotto, fognatura, depurazione, imposta pubblicità, Cosap, sanzioni per violazione del codice della strada, sanzioni per violazione a regolamenti comunali e provvedimenti comunali) e ad ASIA;
 - h. *aver registrato, nell'esercizio 2021, una riduzione del fatturato superiore o pari al 15% rispetto all'esercizio 2019.*
- 2. Per le Imprese esercenti attività commerciali, l'esercizio, a titolo principale o secondario, di un'attività fra quelle corrispondenti ai codici ATECO di cui all'allegato B, dovrà risultare dalla visura dell'impresa, estraibile dal Registro delle Imprese.
 - 3. Per le imprese artigiane, costituirà condizione necessaria per l'accesso al contributo, risultare iscritti alla sezione I dell'Albo delle imprese artigiane, tenuto dalla CCIAA.
 - 4. Sono altresì ammessi al contributo in oggetto, gli imprenditori agricoli che integrino i requisiti di cui al comma 1, lettere a), c), d), e), f), e g), ed esercitino, sul territorio del Comune, attività di vendita, ai sensi dell'art. 4 D.Lgs. 18.05.2001 n. 228.
 - 5. È ammessa a contributo una sola domanda per Imprenditore. Le spese di gestione possono riguardare tutte le attività ammesse a contributo. Le spese di gestione devono aver riguardo al codice ATECO ammesso.

ART. 3 - NATURA DEL CONTRIBUTO

- 1. Il contributo si configura come ristoro, a fondo perduto, di parte delle spese di gestione, sostenute dall'Impresa per l'attività commerciale, artigianale o di vendita del prodotto agricolo, come dettagliata all'art. 2, svolta attraverso una o più unità locali insediate nel Comune di Fai della Paganella, nell'esercizio 2021.
 - 2. Costituiscono spese di gestione ristorabili, gli esborsi sostenuti **dal 01.01.2021 al 31.12.2021**, per far fronte alle seguenti voci di costo:
 - *locazioni immobiliari/canoni;*
 - *utenze/energia/telefono/riscaldamento;*
 - *noleggio attrezzature;*
 - *consulenze;*
-



Comune di Fai della Paganella

PROVINCIA DI TRENTO

Via Villa, 29 C.A.P. 38010 Codice Fiscale e P. I.V.A. N. 00431040229

Tel. 0461/583122 - Fax 0461/583407

PEC: comune@pec.comune.faidellapaganella.tn.it

- pulizie;
 - personale dipendente
 - logistica
 - materie prime (tutti i materiali necessari per la produzione, l'imballaggio e il confezionamento del prodotto)
 - assicurazioni
 - combustibili
 - interessi su mutui per investimenti
 - manutenzioni ordinarie
3. Le spese di cui è richiesto in toto o in parte il ristoro devono risultare documentate da regolari fatture (o altri titoli aventi valore probante equivalente, qualora ne ricorrano le condizioni) intestate al beneficiario e regolarmente quietanzate. Non sono ammissibili autofatture, né il ristoro dell'IVA eventualmente versata rispetto alle spese di gestione affrontate. Le spese di cui trattasi non devono risultare ristrate con altro finanziamento pubblico o privato.

ARTICOLO 4 - DOTAZIONI FINANZIARIE ED ALIQUOTE DI CONTRIBUZIONE

1. L'importo complessivo dei fondi messi a disposizione, è pari ad Euro 15.683,00.=, a valere sui fondi assegnati al Comune dal DPCM 24 settembre 2020 per l'anno 2021. È possibile che l'importo complessivo dei fondi messi a disposizione possa essere aumentato a seconda delle disponibilità di ulteriori fondi che si rendessero disponibili sul bilancio del Comune di Fai della Paganella.
2. Le agevolazioni sono concesse in forma di contributo a fondo perduto. L'aliquota del contributo rispetto alla spesa ammessa è pari al 20% delle spese di gestione riconoscibili. L'importo massimo di contribuzione per Impresa è stabilito, assolti i vincoli in materia di aiuti di stato, in misura pari ad € 500,00.=
3. Qualora l'importo complessivo dei finanziamenti concedibili alle Imprese richiedenti, alla luce dei criteri sopra esposti risulti inferiore rispetto all'importo stanziato, di cui al comma 1, la percentuale di contributo concesso, rispetto alle spese esposte, ovvero l'importo massimo di contribuzione riconoscibile alla singola impresa, potranno essere proporzionalmente incrementate per ciascuna domanda, sino all'esaurimento delle risorse utilizzabili.
4. Qualora l'importo complessivo dei finanziamenti concedibili alle imprese richiedenti, alla luce dei criteri sopra esposti risulti, per contro, superiore rispetto all'importo stanziato, di cui al comma 1, si seguirà l'ordine di graduatoria formalizzata secondo quanto stabilito al successivo art. 6 co. 2 del presente bando.

ARTICOLO 5 - CONDIZIONALITÀ EX ANTE E AIUTI DI STATO

1. A mente di quanto previsto dall'art. 4 co. 3 DPCM 24 settembre 2020, le agevolazioni di cui al presente avviso sono concesse ai sensi e nei limiti del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "*de minimis*" (tutti gli ambiti esclusa agricoltura e pesca), oppure del regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato di funzionamento sul funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti "*de minimis*" (ambito agricoltura). E' esclusa la possibilità di erogazione a titolo di eventuali altri regimi di esenzione per categoria.
2. Per rendere applicabili gli ambiti di applicazione di cui al comma precedente, l'erogazione degli aiuti è sottoposta alle disposizioni ed alle procedure stabilite dal del Decreto n. 115 del 31 maggio 2017, inerente il Registro Nazionale degli Aiuti di Stato (RNA), pubblicato in G.U. n. 175 il 28.07.2017. Il Comune assicura quindi l'implementazione del Registro Nazionale Aiuti - RNA, in vigore dal 12 agosto 2017, nel rispetto del Decreto Legge 30 dicembre 2016 n. 244 - articolo 6, comma 6, tenuto conto del Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del RNA adottato, ai sensi dell'articolo 52, comma 6, della Legge 24 dicembre 2012 n. 234 e ss.mm.ii., con il decreto 31 maggio 2017 n. 115, sulla base delle informazioni e dei dati forniti dall'impresa destinataria. In caso di aiuti ad azienda nel settore agricolo verrà utilizzato il sistema interoperativo SIAN, con i vincoli pertinenti.
3. I regimi "*de minimis*" prevedono dei massimali di aiuto da rispettare nel triennio. In particolare il Reg. (UE) 1407/2013 stabilisce che un massimale di 200.000,00 Euro concedibile nell'arco di tre esercizi finanziari debba essere applicato ad ogni impresa unica. nel contesto della disciplina sugli aiuti di Stato, per "impresa" si intende "qualsiasi entità che eserciti un'attività economica, a prescindere dal suo status giuridico e dalle sue modalità di finanziamento", la Commissione europea sottolinea, che, secondo la Corte di giustizia dell'Unione europea, "tutte le entità controllate (giuridicamente o di fatto) dalla stessa entità debbono essere considerate un'impresa unica". Ai fini del regolamento europeo applicabile, dunque, per "impresa unica" s'intende l'insieme delle imprese fra le quali esiste almeno una delle relazioni seguenti:
 - a) un'Impresa detiene la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di un'altra Impresa;
 - b) un'Impresa ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione, direzione o sorveglianza di un'altra Impresa;
 - c) un'Impresa ha il diritto di esercitare un'influenza dominante su un'altra impresa in virtù di un contratto concluso con quest'ultima oppure in virtù di una clausola dello statuto di quest'ultima;
 - d) un'Impresa azionista o socia di un'altra impresa controlla da sola, in virtù di un accordo stipulato con altri azionisti o soci dell'altra impresa, la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di quest'ultima.

Da ricordare, infine, che per stabilire il momento della concessione degli aiuti "*de minimis*", ai fini del calcolo del massimale e in relazione al triennio da considerare, occorre far riferimento alla data in cui all'impresa beneficiaria viene accordato il diritto



Comune di Fai della Paganella

PROVINCIA DI TRENTO

Via Villa, 29 C.A.P. 38010 Codice Fiscale e P. I.V.A. N. 00431040229

Tel. 0461/583122 - Fax 0461/583407

PEC: comune@pec.comune.faidellapaganella.tn.it

di ricevere l'aiuto, a prescindere dalla data della sua effettiva erogazione: ciò che è necessario prendere in considerazione non è né il momento della domanda da parte del beneficiario, né quello del pagamento effettivo dell'aiuto, bensì la decisione definitiva che stabilisce il diritto per l'impresa a ricevere l'aiuto, che va identificata con il provvedimento di assunzione dell'impegno giuridicamente vincolante (atto di concessione da parte del Comune). Per quanto concerne l'espressione "esercizio finanziario", con la specificazione relativa alla sua utilizzazione da parte dell'impresa, poiché non sembra trovare immediato riscontro nel nostro ordinamento e in considerazione del fatto che il controllo va esercitato sui documenti del beneficiario relativi allo svolgimento della sua attività, è stabilito che si deve intendere l'esercizio finanziario come quel periodo di tempo al quale si fa riferimento per calcolare il reddito su cui pagare le imposte (periodo di imposta). Il periodo di riferimento deve essere valutato su una base mobile, ovvero, in caso di nuova concessione di un aiuto "de minimis", si dovrà tenere conto dell'importo complessivo degli aiuti "de minimis" concessi nell'esercizio finanziario in questione e nei due esercizi finanziari precedenti.

È ribadito che gli aiuti in de minimis sono concedibili solo se "trasparenti", ovvero quelli per i quali è possibile calcolare ex ante con precisione l'equivalente sovvenzione lordo. Il rispetto di tali vincoli (ammontare degli aiuti diretti, anticipi rimborsabili, agevolazioni fiscali o altri aiuti per il valore equivalente), e degli altri vincoli imposti (cumulo, obbligo di restituzione aiuti illegittimi, oltre alle funzioni di controllo, il RNA e il registro equivalente per il settore agricolo, rafforzano e razionalizzano le funzioni di pubblicità e trasparenza relativi agli aiuti concessi (nello specifico sovvenzioni), in coerenza con le previsioni comunitarie, anche di quelli di dettaglio non richiamate espressamente.

4. Ai fini del calcolo dell'importo dell'aiuto concedibile e della determinazione dei costi ritenuti ammissibili, riferiti alla tipologia d'aiuto di cui al presente Avviso, gli importi riconosciuti nei provvedimenti di concessione e di liquidazione sono al lordo di qualsiasi imposta o altro onere.

ARTICOLO 6 - VALUTAZIONE DELLE DOMANDE DI CONTRIBUTO

La valutazione delle istanze verrà effettuata con le modalità di seguito descritte.

Verifica di ricevibilità e ammissibilità

1. Il Responsabile del Procedimento del Comune procede alla verifica dei requisiti di ricevibilità, volta ad accertare la regolarità formale dell'istanza mediante la verifica della:
 - presentazione entro i termini di scadenza;
 - presenza della domanda, redatta in conformità all'Allegato A e firmata dal titolare dell'impresa, nel caso di ditta individuale, o dal legale rappresentante in caso di società;

- presenza di documento di identità in corso di validità del titolare dell'impresa, nel caso di ditta individuale, o dal legale rappresentante in caso di società.

Al termine delle verifiche di ricevibilità e ammissibilità, fatta salva la previa attivazione, ove possibile, del soccorso istruttorio, il Responsabile del Procedimento procede a stilare l'elenco delle istanze ammissibili a contributo e delle irricevibili/inammissibili.

Eventuale Formazione della graduatoria

2. Soltanto qualora l'importo complessivo dei finanziamenti concedibili alle imprese, la cui istanza sia risultata ammissibile, sia superiore ai fondi stanziati, si procede alla formazione della graduatoria fra i richiedenti, attribuendo a ciascuna istanza ammissibile un punteggio secondo i criteri di seguito indicati a titolo esemplificativo

CRITERIO DI PRIORITA	CRITERIO ASSEGNAZIONE PUNTEGGIO	PUNTI
Codici ATECO	56 - attività dei servizi di ristorazione	4
	47 - commercio al dettaglio (escluso quello di autoveicoli e di motocicli)	3
	46 - commercio all'ingrosso (escluso quello di autoveicoli e di motocicli)	2
Impresa artigiana	Impresa che alla data di presentazione della domanda di aiuto è iscritta all'Albo delle imprese artigiane nella sezione speciale del Registro imprese della CCIAA	2
Impresa neocostituita	Il punteggio viene assegnato nel caso si verifica almeno una delle seguenti condizioni: a) Impresa iscritta nel Registro imprese della CCIAA da non più di ... mesi dalla data di approvazione del presente bando; b) impresa che ha avviato una nuova attività con almeno un U.L. nel territorio del Comune da non più di ... mesi dalla data di approvazione del presente bando.	1
Fascia di età del beneficiario (Valutato alla data di presentazione della domanda di aiuto e con riferimento alle seguenti situazioni e soggetti: titolare di impresa individuale;	Impresa condotta in qualità di titolare o amministratore da soggetto di età compresa tra i 18 e 30 anni alla data di presentazione della domanda di aiuto	3



Comune di Fai della Paganella

PROVINCIA DI TRENTO

Via Villa, 29 C.A.P. 38010 Codice Fiscale e P. I.V.A. N. 00431040229

Tel. 0461/583122 - Fax 0461/583407

PEC: comune@pec.comune.faidellapaganella.tn.it

rappresentante legale di società di persone o società di capitale: rappresentante legale; maggioranza dei soci di società cooperative e altre forme associate)	Impresa condotta in qualità di titolare o amministratore da soggetto di età compresa tra i 31 e 40 anni alla data di presentazione della domanda di aiuto	2
	Impresa condotta in qualità di titolare o amministratore da soggetto di età compresa tra i 41 e 50 anni alla data di presentazione della domanda di aiuto	1
....	TOTALE PUNTEGGIO	

Le informazioni a supporto dei criteri di priorità e comprovanti il punteggio richiesto sono presenti nella domanda di contributo e nei documenti da allegare ad essa. A parità di punteggio, le domande sono ordinate secondo l'ordine cronologico di presentazione.

Individuazione dei beneficiari

3. Esperita la formazione della graduatoria, ai sensi del comma precedente, il Responsabile del procedimento procede a stilare:
 - a) l'elenco delle istanze ammissibili e beneficiarie di contributo, con la determinazione dell'importo liquidabile;
 - b) l'elenco delle domande ammissibili, ma non finanziabili per carenza di risorse.
4. Qualora, l'importo complessivo dei finanziamenti concedibili a alle imprese, la cui istanza sia risultata ammissibile, sia pari o inferiore ai fondi stanziati per ciascuna annualità di riferimento, tutte le istanze ammissibili saranno considerate beneficiarie di contributo. In tal caso, il Responsabile del procedimento determina l'importo liquidabile per ciascuna istanza ammissibile, eventualmente provvedendo ai sensi dell'art. 4 co. 4

ARTICOLO 7 - MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

1. Il soggetto richiedente deve presentare la domanda di contributo entro le ore 12:00 del 07 marzo 2023.
2. La domanda di contributo dovrà essere redatta secondo l'allegato A) al presente bando, in regola con le disposizioni normative di imposta di bollo (pari ad € 16,00.=), regolarmente sottoscritta dal titolare dell'Impresa, nel caso di ditta individuale, o dal legale rappresentante in caso di società. La sottoscrizione può avvenire con firma digitale o olografa. Essa dovrà essere corredata di:
 - documentazione fiscale e/o bancaria a comprova dell'effettivo sostenimento delle spese per le quali si richiede l'ammissione a contributo;

- dichiarazione di un commercialista o di altro consulente fiscale o CAF che attesti la perdita di fatturato pari almeno al 15% nell'anno 2021 rispetto al 2019;
 - documento di riconoscimento in corso di validità del titolare dell'Impresa, nel caso di ditta individuale o dal legale rappresentante in caso di società.
3. La domanda deve essere presentata corredata dalla documentazione di cui al paragrafo successivo esclusivamente secondo le seguenti modalità:
- tramite PEC all'indirizzo del Comune comune@pec.comune.faidellapaganella.tn.it;
 - tramite posta raccomandata A/R, facendo fede la data di consegna all'ufficio postale;
 - a mano, recandosi di persona presso gli uffici del Comune in orario di apertura.
4. Saranno ritenute irricevibili le domande:
- pervenute oltre il termine sopra indicato;
 - pervenute secondo modalità diverse da quelle elencate;
 - non redatte secondo il modello di cui all'allegato A) del presente bando;
 - prive di firma del soggetto titolato alla sottoscrizione della domanda;
 - prive della documentazione obbligatoria elencata al paragrafo seguente.
5. La domanda potrà essere eventualmente ritirata soltanto prima della data di approvazione della graduatoria, con atto da indirizzare all'Amministrazione nelle forme di cui al comma 1.
6. Fatto salvo quanto previsto al comma precedente, la presentazione della domanda di accesso al contributo sarà intesa - anche ai fini dell'iscrizione del beneficio ricevuto nel Registro nazionale aiuti di stato - quale preventiva accettazione del medesimo, ove concesso, nella misura determinata dall'Amministrazione, compatibilmente con la capienza del massimale degli aiuti concedibili, ai sensi della disciplina degli aiuti "de minimis", di cui all'art. 5.

ARTICOLO 8 - OBBLIGHI PER IL BENEFICIARIO

1. Il beneficiario del contributo si obbliga a:
- riportare il Codice Unico di Progetto (CUP), attribuito dal Comune in fase di approvazione dell'iniziativa per la concessione del contributo, in tutte le fatture e in tutti i pagamenti. Per i documenti antecedenti alla data ricevimento della comunicazione del CUP o per altri documenti in cui il CUP non sia stato riportato correttamente per errore materiale, è ammessa la riconciliazione riportando il CUP con aggiunta manuale sulla fattura ed allegando distinta dichiarazione del beneficiario;
 - archiviare e conservare tutta la documentazione relativa all'intervento presso la propria sede, nel rispetto dell'art. 140 del Reg. 1303/2013, che consente la conservazione dei documenti oltre che in originale anche in copie autentiche o su supporti per i dati comunemente accettati, comprese le versioni elettroniche di documenti originali o documenti esistenti esclusivamente in formato elettronico;



Comune di Fai della Paganella

PROVINCIA DI TRENTO

Via Villa, 29 C.A.P. 38010 Codice Fiscale e P. I.V.A. N. 00431040229

Tel. 0461/583122 - Fax 0461/583407

PEC: comune@pec.comune.faidellapaganella.tn.it

- comunicare tempestivamente al Comune qualsiasi variazione in ordine alle dichiarazioni rilasciate al momento della presentazione della domanda di contributo, nonché l'eventuale intenzione di rinunciare al contributo;
- rispettare la normativa in tema di pubblicità e informazione;
- conservare, nel fascicolo dell'operazione, l'originale della marca da bollo utilizzata per inserire il numero di serie sulla "*Domanda di ammissione al finanziamento*";
- produrre, ai fini della vigilanza, controllo e monitoraggio ed a semplice richiesta motivata, ogni atto e documento concernente le attività oggetto di finanziamento, nonché fornire ogni chiarimento o informazione richiesta;
- rendersi disponibile per qualsiasi visita di controllo, anche sul campo, destinata a verificare la presenza e la destinazione degli investimenti sostenuti con il beneficio di cui al presente bando.

ARTICOLO 9 - PROVVEDIMENTI AMMINISTRATIVI CONSEGUENTI ALL'ISTRUTTORIA

1. Gli esiti delle valutazioni, di cui agli artt. 6 e 11, saranno approvati con determina del Segretario generale e pubblicati sul Sito del Comune al link: www.comune.faidellaPaganella.tn.it/Amministrazione-Trasparente/Sovvenzioni-contributi-sussidi-vantaggi-economici/Atti-di-concessione
2. La pubblicazione di detti provvedimenti ha valore di notifica per gli interessati a tutti gli effetti di legge.
3. A ciascun intervento sarà assegnato un "*Codice Unico di Progetto*" (CUP), che sarà comunicato dal Comune. A tale codice dovranno riferirsi tutti i documenti e le comunicazioni pertinenti al finanziamento.

ARTICOLO 10 - MODALITÀ DI EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO

1. La liquidazione del contributo è effettuata in un'unica soluzione per ciascun intervento, mediante accredito sull'IBAN del conto corrente bancario o postale del beneficiario dichiarato in domanda.

ARTICOLO 11 - RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO E INFORMAZIONI

1. Il presente Avviso ed i relativi allegati (Allegato A e Allegato B) sono pubblicati sul Sito istituzionale del Comune.

2. Ulteriori informazioni sulla presente procedura potranno essere richieste tramite invio all'indirizzo mail: protocollo@comune.faidellapaganella.tn.it oppure telefonando agli uffici comunali al n. 0461/583122.
3. Il Responsabile del Procedimento è individuato nel Segretario comunale
4. In osservanza dell'art. 25 della Legge provinciale n. 23/1992 e successive modifiche, si comunica quanto segue:
 - il procedimento sarà avviato il primo giorno lavorativo successivo alla data di ricevimento delle domande. Nessuna comunicazione ulteriore verrà data in ordine alla fase di avvio del procedimento.
 - gli atti del presente procedimento potranno essere visionati presso il Comune di Fai della Paganella.
5. Le determinazioni adottate a conclusione dei procedimenti di concessione di cui al presente bando, potranno essere oggetto di impugnazione mediante ricorso giurisdizionale avanti al TRGA di Trento, entro 60 giorni dalla notifica degli stessi o comunque dalla conoscenza del loro contenuto, ovvero mediante ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni dalla medesima data.

ARTICOLO 12 - CONTROLLI E MONITORAGGIO

1. Le dichiarazioni rese dagli istanti nell'ambito del presente intervento saranno oggetto di verifica, anche a campione, da parte degli organi di controllo dell'Amministrazione competente.
2. L'Agenzia per la coesione territoriale effettua controlli a campione sull'utilizzo dei contributi concessi, nell'ambito dell'intervento A.

ARTICOLO 13 - REVOCHE

1. Nel caso in cui, a seguito dei controlli, si verifichi che il contributo è stato erogato al beneficiario in assenza dei requisiti necessari o in presenza di false dichiarazioni, il Comune procede alla revoca totale delle agevolazioni, fatte salve le eventuali responsabilità civili e penali connesse.
2. Qualora la revoca del contributo intervenga dopo la liquidazione dello stesso si provvederà anche al recupero delle somme eventualmente già erogate, alle quali sarà applicato il tasso d'interesse legale, con riferimento al tasso vigente nel giorno di assunzione al protocollo comunale dell'atto di richiesta di restituzione dell'aiuto erogato.

ARTICOLO 14 - TUTELA DELLA PRIVACY OVVERO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi del Regolamento UE n. 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali e del decreto legislativo n. 196/2003, si informa che:

Titolare del trattamento è il COMUNE DI FAI DELLA PAGANELLA con sede a Fai della Paganella (TN) in Via Villa n. 29 (e-mail comune@pec.comune.faidellapaganella.tn.it, Sito internet www.comune.faidellapaganella.tn.it).



Comune di Fai della Paganella

PROVINCIA DI TRENTO

Via Villa, 29 C.A.P. 38010 Codice Fiscale e P. I.V.A. N. 00431040229

Tel. 0461/583122 - Fax 0461/583407

PEC: comune@pec.comune.faidellapaganella.tn.it

Responsabile della Protezione dei Dati è il Consorzio dei Comuni Trentini, con sede a Trento in Via Torre Verde n. 23 (e-mail servizioRPD@comunitrentini.it, Sito internet www.comunitrentini.it).

Fonte dei dati personali e modalità del trattamento

- ☐ sono stati raccolti presso altre Amministrazioni ai sensi di legge.
- ☐ sono stati raccolti presso l'interessato (lei medesimo).

Finalità del trattamento dei dati e base giuridica

I dati personali vengono raccolti e trattati per le seguenti finalità:

- Servizi al cittadino;
- Organizzazione e funzionamento dell'Ente;
- Comunicazione e obblighi di pubblicità;
- Esercizio delle funzioni per conto di altri soggetti;
- Interesse pubblico ed esercizio dei pubblici poteri;
- Per l'esecuzione di un compito o di una funzione di interesse pubblico.

Modalità del trattamento

I dati vengono trattati con sistemi informatici e/o manuali attraverso procedure adeguate a garantire la sicurezza e la riservatezza degli stessi.

I dati possono essere comunicati

ad altri soggetti, pubblici o privati che per legge o regolamento sono tenuti a conoscerli o possono conoscerli.

I dati sono oggetto di diffusione ai sensi di legge.

I dati sono oggetto di trasferimento all'estero (la pubblicazione su Internet equivale a diffusione all'estero).

I dati possono essere conosciuti

dagli incaricati dei Servizi comunali.

I dati sono conservati per il periodo strettamente necessario all'esecuzione del compito o della funzione di interesse pubblico e comunque a termini di legge.

Il conferimento dei dati ha natura:

- ☐ obbligatoria. Non fornire i dati comporta non osservare obblighi di legge e/o impedire che l'Ente possa l'espletare le proprie funzioni istituzionali e/o erogare il servizio.

I diritti dell'interessato sono:

- richiedere la conferma dell'esistenza o meno dei dati che lo riguardano;
- ottenere la loro comunicazione in forma intelligibile;
- richiedere di conoscere le finalità e modalità del trattamento;
- ottenere la rettifica, la cancellazione, la limitazione o la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge;
- richiedere la portabilità dei dati;
- aggiornare, correggere o integrare i dati che lo riguardano;
- opporsi, per motivi legittimi, al trattamento dei dati;



PEFC
PEFC/18-21-02/146



- di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali.

ARTICOLO 15 - DISPOSIZIONI FINALI

1. L'Amministrazione si riserva, per motivi di pubblico interesse, la facoltà di annullare o revocare la presente procedura. In tal caso, i richiedenti non potranno avanzare alcuna pretesa di compenso o risarcimento.
2. Il presente avviso è pubblicato sul sito web del Comune di Fai della Paganella.

ARTICOLO 16 - ALLEGATI

Allegato A - domanda di ammissione al contributo

Allegato B - Elenco dei codici ATECO corrispondenti alle attività commerciali ammessi a contributo